

2014 COMUNE DI BENEVENTO

# CENSIMENTO COMUNALE DELLE CAVE

abbandonate (art.30 L.R.54/85), chiuse, attive e abusive

## Relazione illustrativa

*elaborato aggiornato a seguito delle osservazioni*

1

### Il Tecnico incaricato

Arch. Simona DE FILIPPO

### Il Gruppo di lavoro

Arch. Pasquale FIORE  
Arch. Giovanni COPPOLA  
Arch. Marina BIANCO

### Il Responsabile del procedimento

Arch. Simona DE FILIPPO

### VISTI

#### Il Sindaco

Ing. Fausto PEPE

#### L'Assessore Urbanistica

Sig. Giuseppe ZOLLO

#### Il Dirigente Settore OO.PP. - Programmazione Comunitaria - Urbanistica

Arch. Isidoro FUCCI

#### Adozione

Delibera di C.C. n. 7 del 19.02.2015

#### Approvazione



## **Premessa**

Con la L.R. n. 54 del 13 dicembre 1985, la Regione Campania ha disciplinato *“la ricerca e l’attività di cava nel proprio territorio al fine di conseguire un corretto uso delle risorse, nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell’ambiente e nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche, monumentali, e della massima conservazione della superficie agraria utilizzabile ai fini produttivi”*.

La stessa legge disponeva, all’art. 30, che i Comuni, entro un determinato termine, avrebbero dovuto provvedere *“ad elencare le aree di cava abbandonate, evidenziando i tipi di ricomposizione ambientale ritenuti più idonei in coerenza con gli obiettivi di armonica salvaguardia e miglior utilizzo del territorio”*. La prescrizione della norma relativa alla redazione del censimento delle cave abbandonate, a lungo disattesa da molti comuni campani, si propone oggi con maggiore urgenza e necessità, viste anche le finalità perseguite dal Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) approvato con Ordinanza del Commissario ad Acta n. 11 del 07.06.2006 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 27 del 19.06.2006; solo un monitoraggio costante delle cave esistenti, e non solo di quelle abbandonate, consente infatti di venire incontro alle esigenze generali di difesa dell’ambiente e del diritto alla salute.

Le previsioni e le destinazioni del piano regionale *“sono immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di chiunque, anche in deroga ad altre diverse destinazioni”*<sup>1</sup>. I Comuni hanno dunque l’obbligo di *“introdurre le correzioni necessarie per il coordinamento formale dei propri strumenti urbanistici con le previsioni del piano medesimo”*<sup>2</sup>. La necessità di adeguare il Piano Urbanistico Comunale di Benevento al P.R.A.E., anche in seguito alle deliberazioni di G.R. n. 159 del 03.06.2013 e n. 62 del 10.03.2014 con le quali vengono modificate rispettivamente le delimitazioni dei comparti estrattivi C10BN\_02 e C10BN\_01, impone prioritariamente la elencazione di tutte le cave presenti sul territorio comunale. La identificazione delle cave abbandonate, chiuse, attive e abusive permetterà poi non solo di recepire, in sede di adeguamento del P.U.C., le modifiche apportate dal P.R.A.E. ai comparti estrattivi, classificati dallo strumento urbanistico come zona D5 – ad usi produttivi per attività estrattiva<sup>3</sup> – ma anche di restituire i siti di cava agli usi compatibili con le previsioni urbanistiche. Qualsiasi attività di trasformazione urbanistica (di tipo produttivo agricolo o edilizio) è infatti inibita fino al collaudo delle opere di recupero ambientale e alla dichiarazione di estinzione della cava, secondo quanto disposto dall’art. 23 della L.R. 54/85, come modificata dalla L.R. 17/95.

Sarà dunque necessario un aggiornamento periodico degli elaborati grafici e descrittivi che costituiscono il censimento comunale delle cave in modo da registrare la presenza di nuove attività estrattive nonché lo “stato” del recupero ambientale per i siti abusivi, chiusi o abbandonati.

---

<sup>1</sup> Art. 2 comma 9 della L.R. 54/85.

<sup>2</sup> Art. 2 comma 10 della L.R.54/85. La legge regionale impone ai Comuni di adeguare i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni del P.R.A.E. entro un termine di 90 giorni dalla sua approvazione. Decorso tale periodo le previsioni del P.R.A.E. si sovrappongono automaticamente ai piani comunali.

<sup>3</sup> Art. 84 delle N.T.d’A. del PUC.

## **1. Il censimento comunale delle cave abbandonate (art. 30 L.R. 54/85), chiuse, attive e abusive**

### **1.1 Il reperimento dei dati e i criteri di catalogazione**

Il censimento delle cave fornisce l'elenco dei siti in cui si è svolta o è ancora in atto l'attività estrattiva; è stato predisposto raccogliendo i dati ufficiali presenti nell'allegato alle Linee Guida del P.R.A.E. per il territorio comunale di Benevento, aggiornati in base alle informazioni fornite dal Settore Provinciale del Genio Civile il cui supporto è stato indispensabile anche per la individuazione dei siti estrattivi abusivi, non catalogati dal piano regionale. Le informazioni sono state confrontate con la documentazione presente negli archivi del Comune di Benevento e verificate mediante la sovrapposizione della cartografia all'ortofoto.

Partendo dalle definizioni riportate dall'art. 3 delle N.T.d'A. e dalle linee guida del P.R.A.E. il censimento distingue le cave in:

- cava abbandonata:** l'area in cui l'attività estrattiva è cessata prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 54/85 e s.m.i.;
- cava chiusa:**
- la cava dismessa dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 54/85 e s.m.i. (con cessazione dell'attività in assenza del prescritto recupero ambientale);
  - la cava la cui istanza di prosecuzione di attività estrattiva ex art. 36 L.R. 54/85 e s.m.i. è stata rigettata, che necessita di ricomposizione ambientale;
- cava autorizzata:**
- la cava produttiva;
  - la cava non produttiva che può essere:
    - in fase di recupero ambientale,
    - in fase di temporanea sospensione dei lavori
    - autorizzata al solo recupero ambientale.
- E' da considerarsi cava autorizzata la cava per la quale è stato emesso provvedimento amministrativo di autorizzazione ancorché dichiarato annullato ai sensi della L.R. 54/85 e s.m.i.;
- cava abusiva:** la cava in cui l'attività estrattiva è stata esercitata in assenza della necessaria autorizzazione, dopo l'entrata in vigore della L.R. 54/85;

Sono inoltre individuate anche le **cave di prestito per opere pubbliche**, attivate per esigenze di reperibilità di materiale connesse alla realizzazione di grandi opere pubbliche, sia statali che regionali, provinciali o locali<sup>4</sup>.

Con la nota prot. n. 724493 del 27.10.2015 il Genio Civile di Benevento, che ha eseguito la disamina tecnica ed amministrativa delle osservazioni pervenute durante il periodo di pubblicazione del censimento delle cave, adottato con D.C.C. n. 7 del 19.02.2015, ha precisato che, ai sensi dell'art. 21, comma 3 lett. b) delle N.T.d'A. del PRAE<sup>5</sup> le cave inattive devono far parte del

---

<sup>4</sup> Art. 34 delle N.T.d'A. del P.R.A.E..

<sup>5</sup> N.T.d'A. del PRAE, Art. 21, comma 3, lett. b): La delimitazione dei comparti deve riguardare prioritariamente, quelle aree ove insistono cave autorizzate, e, nell'ordine successivo, le aree interessate da cave autorizzate non dichiarate abusive per le quali non è intervenuta a seguito della coltivazione la ricomposizione ambientale, aree interessate da cave abbandonate, aree libere da cave,

comparto estrattivo. *“La cava dismessa può avere una suscettibilità estrattiva, ma non per questo può essere considerata cava autorizzata. In ogni caso, essa va inserita nel comparto anche e/o solo ai fini del recupero ambientale”*.

Si è reso perciò opportuno introdurre nella catalogazione formulata, le **cave già autorizzate rientranti nel comparto estrattivo per il quale sono in atto le procedure di attivazione o per il quale queste devono essere avviate**, per distinguerle dalle cave chiuse rientranti nei comparti estrattivi ma mai autorizzate.

Sono stati poi individuati i siti di cava interessati da progetti di coltivazione e/o di recupero ambientale, approvati o in corso di approvazione.

E' necessario precisare che tutti gli interventi di recupero già attuati, non hanno completato il procedimento amministrativo con il collaudo finale dell'opera. Quindi nel caso di siti indicati in questo censimento come cave soggette a recupero ambientale, si intende che l'intervento è ancora in corso. Per tali siti dunque è comunque necessaria l'attivazione o il completamento dell'intervento di recupero ambientale nei modi previsti dal P.R.A.E.; nelle more non è comunque consentita l'autorizzazione all'attività edilizia.

## **1.2 Gli elaborati**

Il censimento è costituito da elaborati grafici e descrittivi redatti in modo da consentire una rapida individuazione dei siti di cava presenti sul territorio comunale; ognuno di essi è indicato nell'elenco generale da un numero progressivo riproposto nelle tavole di inquadramento territoriale; gli elaborati sono:

- Tav. 1 Relazione illustrativa;
- Tav. 2 Elenco generale dei siti estrattivi e schede tecniche;
- Tav. 3 Inquadramento territoriale:
  - Tav. 3.1 ambito NORD
  - Tav. 3.2 ambito EST
  - Tav. 3.3 ambito OVEST

Nell'elenco generale dei siti estrattivi per ciascuna cava sono indicati la località, i dati catastali, il tipo di materiale estratto, i soggetti proprietari delle aree e la ditta titolare dell'attività estrattiva o promotrice dell'attività estrattiva abusiva; le note a margine danno indicazioni sulla "tipologia" di cava (abbandonata, chiusa, abusiva, autorizzata o di prestito) e sullo "stato" del recupero ambientale.

Si è poi redatta per ciascun sito di cava una scheda che affianca ai dati descrittivi gli stralci su base aerofotogrammetrica, su base catastale e su ortofoto.

La tav.3, divisa per ambiti territoriali, individua i siti di cava su base aerofotogrammetrica. Il tipo di cava è indicato da una campitura colorata del sito; si è utilizzato un contorno spesso colorato per distinguere le cave interessate da un progetto di coltivazione e/o recupero approvato e le cave per le quali il progetto di coltivazione e/o recupero è in corso di approvazione.

### **1.3 Gli aggiornamenti**

L'art. 30 della L.R. 54/1985 prescrive l'obbligo per i comuni di elencare le aree di cave abbandonate. Il P.R.A.E. definisce "abbandonate" le cave in cui l'attività estrattiva è cessata prima dell'entrata in vigore della legge regionale. La norma dunque non prevedeva l'aggiornamento periodico del censimento in quanto il dato relativo alle sole cave abbandonate non è suscettibile di variazioni.

La scelta di catalogare oggi tutte le cave presenti sul territorio comunale, registrando i dati relativi non solo ai siti abbandonati, ma anche a quelli chiusi, attivi e abusivi, impone un aggiornamento costante del censimento; sarà infatti necessario registrare l'apertura di nuove cave, autorizzate o abusive, ma anche la cessazione dell'attività estrattiva, non solo per i siti interni ai comparti estrattivi, ma anche per quelli ad essi esterni (ad esempio le cave di prestito). L'aggiornamento rileverà anche la conclusione del procedimento tecnico-amministrativo relativo agli interventi di riqualificazione ambientale. Quest'ultimo dato assume particolare rilievo in quanto direttamente incidente sull'attività edilizia o produttiva agricola cui il sito è destinato. Come già sottolineato in premessa, infatti, per i siti per i quali non si è perfezionato l'iter relativo all'intervento di recupero ambientale con il collaudo tecnico-amministrativo, sarà inibita qualsiasi attività prevista dalla destinazione di zona impressa dal P.U.C..